

Francesco Scozzaro

Disce tu vindicare templa

*Ruoli e rappresentazioni dei sacerdots pubblici nella declamazione latina**

Abstract

Il contributo analizza i ruoli e le rappresentazioni della figura del *sacerdos* nella declamazione latina, con particolare attenzione alle *Declamationes minores* e alla raccolta di *excerpta* attribuita a Calpurnio Flacco. Attraverso l'esame di alcuni casi esemplari, lo studio mostra come la figura sacerdotale venga costruita secondo configurazioni differenti e talora antitetiche: da un lato garante della religione, interprete della volontà divina e custode dell'equilibrio tra uomini e dèi; dall'altro personaggio corrotto o negligente, incapace di svolgere i propri *officia sacra*. L'analisi mette inoltre in luce come la declamazione latina costituisca uno spazio formativo in cui la religione diviene oggetto di elaborazione retorica e ideologica: gli *scholastici* imparano non solo a parlare dei sacerdoti, ma anche ad assumere la loro voce, riproducendone *ethos*, linguaggio e responsabilità civili e religiose. In questa prospettiva, la rappresentazione del *sacerdos* contribuisce a definire il ruolo della declamazione nella formazione della futura classe dirigente romana e nella trasmissione dei valori del *mos maiorum*.

This contribution analyses the roles and representations of the figure of the *sacerdos* in Latin declamation, with particular attention to the *Declamationes minores* and the collection of *excerpta* attributed to Calpurnius Flaccus. Through the examination of several exemplary cases, the study shows how the priestly figure is constructed according to different and at times antithetical configurations: on the one hand, as a guarantor of *religio*, interpreter of divine will, and guardian of the balance between men and gods; on the other, as a corrupt or negligent character, incapable of properly fulfilling his *officia sacra*. The analysis also highlights how Latin declamation constitutes a formative space in which religion becomes an object of rhetorical and ideological elaboration: the *scholastici* learn not only to speak about priests, but also to assume their voice, reproducing their *ethos*, language, and civic-religious responsibilities. From this perspective, the representation of the *sacerdos* contributes to defining the role of declamation in the education of the future Roman ruling class and in the transmission of the values of the *mos maiorum*.

1. Nel panorama culturale latino l'insegnamento retorico aveva come obiettivo principale la formazione dei giovani, affinché essi, imparando a padroneggiare l'*ars dicendi*, diventassero *viri civiles*¹, cittadini attivi politicamente, impegnati tanto nei tribunali quanto nella vita pubblica e capaci di assumere ruoli centrali nella gestione della 'macchina' statale. A tal fine, non sorprende che, in una società in cui il sacro è indissolubilmente legato alla vita civile e politica², saper parlare di argomenti pertinenti alla religione rappresenti un requisito fondamentale per la futura classe dirigente. Lo raccomanda a chiare lettere Quintiliano, secondo il quale un buon oratore deve senz'altro conoscere ciò che sta a

* Vorrei esprimere un sentito ringraziamento alla Prof.ssa Elisa Romano e al Prof. Claudio Buongiovanni per avermi dato l'occasione di partecipare all'VIII Seminario nazionale per dottorandi e dottori di ricerca organizzato dalla C.U.S.L. Un sincero sentimento di gratitudine va inoltre alla Prof.ssa Lucia Pasetti, per i preziosi suggerimenti che hanno contribuito a migliorare di gran lunga la versione definitiva di questo lavoro. Ringrazio inoltre i revisori anonimi per l'attenta e competente lettura del mio contributo e le fini osservazioni.

¹ Cfr. Quint. *Inst.* 13.3.1. Utili considerazioni, al riguardo, in SCARANO USSANI(2008, 59-61).

² Vd. almeno SCHEID (2013).

fondamento dello Stato romano³, l'*omnis populi Romani religio*, nella sua tradizionale partizione in *sacra* e *auspicia*⁴. Proprio l'universo declamatorio consente di comprendere da vicino l'importanza attribuita alla religione negli esercizi di scuola. Tra le altre cose, agli *scholastici* è richiesto di saper argomentare secondo la *ratio religionis*, di conoscere e utilizzare lo *ius sacrum* in relazione a quello *humanum*⁵, di farsi mediatori della volontà divina e interpreti dei responsi oracolari, così come di assumere le parti, in difesa o accusa, di figure garanti dello Stato romano, quali i *sacerdotes*⁶. Su questi ultimi, la cui presenza nella letteratura declamatoria ha finora ricevuto scarsa attenzione da parte della critica⁷, vorrei concentrare la mia attenzione.

A voler delineare una panoramica delle declamazioni in cui appaiono, a vario titolo, figure sacerdotali, oltre al noto gruppo di *controversiae* senecane in cui a essere protagoniste sono le sacerdotesse di Vesta o, come nel caso dell'*excerptum* 4.2, il pontefice massimo Metello, vanno menzionate le *declamationes minores* 252 (*Parasitus raptor candidatae*), 284 (*Adulter sacerdos*), 304 (*Tria praemia divitis sacerdotis*), 323 (*Alexander templum dedicans*), 324 (*Bona sacrilegi*), 370 (*Rapta competitrix divitis filiae*) e l'*excerptum* 26 (*Tria praemia sacerdotis*) appartenente alla raccolta di escerti di Calpurnio Flacco. Pertanto, in questa sede, intendo analizzare le modalità con cui la figura del *sacerdos* viene costruita e problematizzata nella declamazione latina. L'obiettivo principale è quello di mettere in luce, attraverso alcuni casi a mio avviso esemplari – come quelli delle *Minores* 323, 304, 324 e dell'*excerptum* 26 calpurniano – i ruoli e le rappresentazioni religiose e retoriche che il *sacerdos* può assumere negli esercizi di scuola: figura integerrima e garante della benevolenza divina, oppure personaggio corrotto, incapace di adempiere ai propri *officia*. Proverò, dunque, a mostrare come la declamazione fornisca ai suoi praticanti non solo strumenti per parlare dei sacerdoti, ma anche per parlare da sacerdoti, riproducendone *ethos*, linguaggio e responsabilità, al fine di illustrare efficacemente il configurarsi della declamazione latina quale spazio formativo in cui anche la religione è sottoposta a quel processo di negoziazione e rinegoziazione tipico della retorica di scuola, attraverso il quale

³ Quint. *Inst.* 13.3.1: *iuris quoque civilis necessaria huic viro scientia est et morum ac religionum eius rei publicae quam capesset. Nam qualis esse suasor in consiliis publicis privatisve poterit tot rerum quibus praecipue civitas continetur ignarus?* («A questo uomo è necessaria anche la conoscenza del diritto civile, delle consuetudini e delle pratiche religiose dello Stato alla cui vita politica intende partecipare. Infatti che razza di consigliere potrà essere nelle deliberazioni pubbliche o private un individuo che ignori tanti fattori che costituiscono il principale fondamento dello Stato?»). Cfr. BEARD – NORTH – PRICE (1998, vol. I, 216). Il testo latino dell'*Institutio oratoria* quintiliana è quello edito da WINTERBOTTOM (1970). La traduzione italiana del passo citato è di CALCANTE (1997). Si veda naturalmente anche Cicerone, il quale, nel *De oratore* (per bocca di Crasso), ribadisce più volte l'importanza per il futuro oratore di conoscere a fondo le leggi, gli usi e le consuetudini del popolo romano: cfr. Cic. *De orat.* 1.159; per altri passi simili si rimanda a BERARDI (2025, 315 n. 259).

⁴ Cic. *Nat. deor.* 3.5. Su *auspicia* e *sacra* quali componenti fondanti della civiltà romana cfr. DUMÉZIL (1986, 274) e VAN HAEPEREN (2019, 138-39).

⁵ Sull'importanza di questa relazione, nel panorama culturale romano, si vedano gli studi raccolti nel recente volume a cura di MCCLINTOCK (2026).

⁶ Nelle declamazioni latine il termine *sacerdos* designa i membri dei collegi sacerdotali romani, accezione acquisita almeno a partire dal primo secolo d. C. Come è noto, in epoca arcaica, *sacerdos* era utilizzato per i ministri di divinità non romane. Cfr. SZEMLER (1986, 2323-325); RIVES (2001, 1196); URSO (2014). La bibliografia sui *sacerdotes* romani è vastissima. Si rimanda alla sintesi offerta da SANTANGELO (2022). Senza alcuna pretesa di esaustività in questo lavoro si citano SZEMLER (1986, 2315-316); PORTE (1989); BEARD (1990, 19-48); RICHARDSON – SANTANGELO (eds.) (2011); DE SANCTIS (2012); SANTANGELO (2014 pp. 83-103); RÜPKE (2015 344-66); DI FAZIO (2018, 357-69).

⁷ Vd. PASETTI ET AL. (2019, 440). Cfr. anche LENTANO (2019, 7).

le giovani generazioni si esercitano a misurarsi criticamente con le norme del *mos maiorum* e, al contempo, a stimolare la riflessione sull'identità civica e religiosa del cittadino romano.

2. Come ha recentemente osservato Pasetti, «nel mondo dei declamatori il sacerdozio è una carica prestigiosa e ambita: scatena una forte competizione e dà accesso a privilegi, che sono addirittura formalizzati da leggi. Si tratta, d'altra parte, di un ruolo fortemente vincolante: chi lo assume ha l'obbligo dell'integrità e più in generale suscita l'aspettativa di un alto profilo etico, in linea con l'*officium* svolto»⁸. In relazione a quest'ultimo assunto, si può prendere avvio dal caso del *sacerdos* della *Decl. min.* 323. Si veda il *thema*:

*QUI HOSTI OPEM TULERIT, CAPITE PUNIATUR. Alexander bello Athenas cum premeret templum extra muros positum incendit. Pestilentia laborare coepit. Responsum est non posse finire nisi templum restituisset. Restituto templo, Atheniensis sacerdos, Alexandro pollicente discessurum se ab armis si dedicaret, dedicavit. Discessit ab obsidione Athenarum Alexander. Dicitur sacerdos hosti opem tulisse*⁹.

Dopo la distruzione di un tempio situato in territorio ateniese ad opera di Alessandro Magno, l'ira del dio provoca una pestilenza che colpisce l'intero esercito del condottiero macedone. Quest'ultimo decide di consultare l'oracolo, la cui risposta è specifica. Alessandro dovrà ricostruire il tempio, il *sacerdos* dovrà procedere alla *dedicatio*. Fatto ciò, il sacerdote è accusato dai suoi concittadini di *hosti opem tulisse* e rischia la pena capitale. Il declamatore deve assumere le parti del sacerdote e argomentare secondo una linea di difesa volta principalmente, come richiesto dal maestro, ad instillare nei giudici il sentimento religioso:

*quam potest maxima religione iudicum implendus animus est. Nam et sacerdos reus est, et datur ei crimini quod dedicaverit templum et, quod utilissimum [et] causae <et> etiam facile est, hoc tempore: nam et praesentia numinis eius de quo agitur adprobata est*¹⁰.

Su questa base, il declamatore/sacerdote non può che dare avvio alla sua arringa per mezzo di una solenne invocazione agli dèi, affinché non permettano la condanna di un uomo che ha agito nel pieno rispetto dei *sacra*, della *pietas* e della *religio*:

Deos immortales omnes quidem, praecipue tamen numen et mihi maxime familiare et, sicut proxime experti sumus, praesentissimum, iudices, invoco: ante omnia ut, si respectu sacrorum, si pietate, si religione sola ductus feci quod obicitur mihi, velint inpunium esse sacerdotis officium; tum (quod me aliquando sollicitum habet) ne aspere, ne irate hanc iudicii faciem

⁸ PASETTI ET ALL. (2024, 504-05).

⁹ «Chi ha fornito aiuto al nemico, subisca la pena capitale. Alessandro, mentre faceva guerra ad Atene, diede fuoco a un tempio situato fuori dalle mura. Cominciò a trovarsi in difficoltà per un'epidemia. Gli fu dato l'oracolo che l'epidemia non poteva terminare a meno che lui non avesse ricostruito il tempio. Una volta ricostruito il tempio, un sacerdote di Atene, dietro la promessa di Alessandro di cessare le ostilità, se lui lo avesse dedicato, lo dedicò. Alessandro tolse l'assedio ad Atene. Si dice che il sacerdote ha fornito aiuto al nemico». Il testo latino delle *Minores* in analisi e la rispettiva traduzione sono riportati secondo l'edizione curata da PASETTI ET ALL. (2024). In particolare, la *Decl. min.* 323 è stata tradotta e commentata da L. Pasetti, la *Decl. min.* 304 da B. Santorelli, la *Decl. min.* 324 da C. Valenzano.

¹⁰ Ps. Quint. *Decl. min.* 323.1: «Bisogna istillare nei giudici, quanto più possibile, il sentimento religioso. Infatti è un sacerdote a essere sotto accusa, l'accusa che gli si rivolge è di aver dedicato un tempio, e – cosa molto utile [e] alla causa <e> anche agevole – di averlo fatto in questa circostanza: e in effetti si è anche avuta la prova dell'intervento della divinità in questione».

*intueri velint, in qua capitis periculo luitur quod templum dedicatum est*¹¹.

Con la triade *sacra*, *pietas* e *religio*, resa salda dalla triplice anafora della congiunzione *si*, si allude a quegli elementi che, come si ricava chiaramente dal *De natura deorum* ciceroniano, per i Romani rappresentavano le fondamenta della relazione tra uomini e dèi, a garanzia della benevolenza divina¹². Ad emergere nel corso dell'argomentazione è la figura di un sacerdote che, sebbene nel *thema* venga presentato come *Atheniensis sacerdos*, assume i tratti tipici del sacerdote romano¹³. Il che trova una sicura conferma nel momento in cui il *focus* del discorso si sposta sul rituale della *dedicatio*, conducendo l'uditorio romano da uno sfondo greco a uno squisitamente latino¹⁴. È in questo scenario che il *sacerdos* si presenta in perfetta sintonia con gli *officia sacra* spettanti tradizionalmente ai *sacerdotes publici* romani, come colui che nel rispetto del rito potrà portare a termine la *dedicatio* e restituire la casa al dio:

*Templum non illud vetus, non illud praesentissimae religionis, non illud sit a quo totius civitatis nostrae petitur auctoritas, sed novum aliquod et adhuc inexpertum; video in finibus nostris: est dedicandum. Haec enim, priusquam dedicationis accipiant summam religionem, opera sunt tantum: dedicatio est illa quae deum inducit, quae sede destinata locat. Hoc ideo facere non cuicumque permittitur, nisi castae manus, nisi familiaris sacris animus accesserit. Dedicatio solis, ut nunc comperimus, concessa Atheniensibus*¹⁵.

A conferma egli può vantare di avere *castae manus* e un animo intimamente familiare ai *sacra*, frutto di una lunga consuetudine con la pratica religiosa. Se la menzione delle mani rimanda all'atto rituale e necessario (*manu dedicare*) del pontefice di tenere ferma la mano sullo stipite dell'edificio da consacrare¹⁶, la condizione di un *animus familiaris sacris* garantisce la conoscenza da parte del *sacerdos* della completa e corretta esecuzione di un rituale caratterizzato da un legame indissolubile tra corpo (in particolare la *manus*) e parola. Come afferma S. Rey a proposito della *dedicatio*, «la prière est aussi scrupuleusement énoncée que la main disciplinée : les deux sont indissociables»¹⁷. A ciò si aggiunga che il sacerdote

¹¹ Ps. Quint. *Decl. min.* 323.2: «Invoco tutti gli dèi immortali, certo, ma specialmente la divinità con cui ho più confidenza e che, come abbiamo sperimentato ultimamente, è prontissima a intervenire: prima di tutto, se ho compiuto l'azione che mi viene rinfacciata spinto dal rispetto per il culto, dalla devozione, dalla mera religiosità, vogliano esimere dalla punizione il ministero sacerdotale; inoltre (questo qualche volta mi preoccupa) non vogliano reagire con durezza né con collera alla vista di questo processo, in cui l'atto di aver dedicato un tempio viene punito con la pena capitale».

¹² Cfr. almeno Cic. *Nat. deor.* 1.3 con il commento *ad loc.* di PERFIGLI – LENTINI (2025).

¹³ Si veda SCOZZARO (2024a), pp. 239-243. Sulla figura e i ruoli del sacerdote romano cfr. SZEMELER (1986, 2314-331); PORTE (1989); BEARD (1990, 19-48); RÜPKE (2006, 13-26); LINKE (2013, 296-99). Quest'ultimo segnala le più significative differenze tra sacerdoti greci e romani.

¹⁴ Sulla complessa procedura della *consecratio/dedicatio* cfr. SCHEID (1998, 70); CAVALLERO (2017, 5-18) e SCHULTZ (2018, 187-206).

¹⁵ Ps. Quint. *Decl. min.* 323.12: «Mettiamo pure che non si tratti di quel tempio antico, di quel tempio dalla sacralità tanto manifesta, di quel tempio da cui deriva tutta l'autorevolezza della nostra città; mettiamo che si tratti, invece, di un tempio nuovo, di cui ancora non si sia fatta esperienza; lo vedo nel nostro territorio: bisogna dedicarlo. Questi edifici, prima di ricevere il rito supremo della dedica, sono soltanto costruzioni; è la dedica che vi introduce il dio, che lo colloca nella sede da lui stabilita. Per questo a una persona qualunque non è permesso compierla, se le sue mani non sono pure, se il suo spirito si accosta alle cerimonie sacre senza dimestichezza. La dedica, come abbiamo constatato ora, è concessa solo agli Ateniesi».

¹⁶ Cfr. CAVALLERO (2017, 6-7) e SCHULTZ (2018, 196-197).

¹⁷ REY (2024, 87).

può dichiarare di aver operato secondo il volere del dio¹⁸, che viene presentato sin dall'inizio dell'argomentazione come *numen praesentissimum*, potenza divina percepita nel suo agire: *ille adegit, ille iussit, ille in has partes misit*¹⁹. Ma soprattutto, il *sacerdos* ha agito nel massimo riserbo della sua *ratio religionis*, quella coscienza religiosa che lo ha portato ad obbedire alla religione. Del resto, l'uditorio romano sa bene che coloro i quali *religionibus parent* contribuiscono alla buona salute dello Stato²⁰. Non a caso, il declamatore/*sacerdos* della 323 può presentarsi come colui grazie al quale la città ha ottenuto sia il tempio consacrato, che altrimenti sarebbe rimasto *sine numine* e *sine religione*, sia la pace (*et templum habemus et pacem*)²¹.

Insomma, la *Decl. min.* 323 offre un interessante ritratto del sacerdote quale detentore e attore del sacro che, nel caso immaginato, si trova a dover difendere, in nome della religione, la sua posizione e le sue azioni. L'allievo deve quindi assumere la voce di un *sacerdos* che rivendica la legittimità del proprio operato appellandosi all'*auctoritas sacra*, alla *voluntas* del *numen* divino e alla necessità di preservare l'equilibrio tra uomini e dèi. In tal modo, la declamazione richiede allo *scholasticus* di confrontarsi con una questione che va ben oltre il nodo giuridico, cioè, trovare una forma di compatibilità tra l'identità civica del *sacerdos* e la sua funzione religiosa, anche quando queste due dimensioni sembrano entrare in tensione.

3. Ma cosa succede, invece, se il *sacerdos* non rispetta gli *officia sacra*, anzi agisce in maniera tale da non dimostrare nessuno scrupolo religioso né alcun interesse per gli dèi, divenendo, di conseguenza, un pericolo per l'intera collettività? Questo è il caso della *decl. min.* 304 che propone ai giovani studenti una questione piuttosto singolare:

*SACERDOS TRIA PRAEMIA ACCIPIAT. VIRO FORTI PRAEMIUM. Dives sacerdos inimici pauperis filium sacrilegum uno praemio liberavit. Eundem in adulterio damnatum secundo praemio absolvit. Bello patriae pauper fortiter fecit, filius ille deseruit. Vult eundem tertio praemio sacerdos liberare; petit praemio vir fortis pater ut occidatur*²².

Nello sfondo della tradizionale contrapposizione declamatoria tra ricco e povero, la controversia ha come protagonisti un ricco *sacerdos*, che per la sua carica ha diritto a tre

¹⁸ Ps. Quint. *Decl. min.* 323.20: *Vereor, iudices, ne quid fingere ex necessitate periculi videar, verumtamen me religionis meae dissimulare quae acciderunt non sinit ratio. Alexandrum apud me valuisse solum putatis, aut ullam mercedem? Ego illum recessurum putabam, etiamsi non pacisceretur. Deus, deus ille (testor ipsum et praesentissimi conscientiam numinis), ille adegit, ille iussit, ille in has partes misit: secundum hoc quodammodo fuit responsum.* («Giudici, temo di dare l'impressione di inventare qualche storia stretto dall'urgenza di una situazione rischiosa, ma il rispetto per la mia religione non mi permette di tenere nascosto l'accaduto. Pensate che su di me abbiano influito solo Alessandro, o un qualche compenso? Io pensavo che lui se ne sarebbe andato anche se non ci fosse stato l'accordo. Il dio, quel dio (chiamo a testimone lui e la coscienza del suo grande potere), è stato lui a spingermi, a dare l'ordine, ad affidarmi questo incarico; questo è stato, in un certo senso, il secondo oracolo»).

¹⁹ Cfr. PASETTI ET AL. (2024, 518 *ad loc.*).

²⁰ Cfr. Val. Max. 1.6.3.

²¹ Ps. Quint. *Decl. min.* 323.8.

²² Ps. Quint. *Decl. min.* 304, *th.*: «UN SACERDOTE RICEVA TRE PREMI. L'eroe abbia un premio. Un ricco sacerdote liberò, con un suo premio, il figlio di un nemico povero, colpevole di sacrilegio. Quando questi fu condannato per adulterio, lo liberò con il secondo premio. Durante una guerra il povero combatté eroicamente per la sua patria, il figlio invece disertò. Il sacerdote vuole liberarlo con il suo terzo premio; il padre eroe chiede come premio che il figlio sia ucciso».

ricompense, e un cittadino povero, il cui figlio è stato condannato una volta per *sacrilegium*²³ e una volta per adulterio. In entrambi i casi il sacerdote spende i suoi premi per salvare il giovane²⁴. Poi, durante una guerra, mentre il povero combatte eroicamente guadagnandosi la gloria di *vir fortis*, il figlio diserta. Il *sacerdos*, pensando di usufruire dell'ultimo premio a sua disposizione, vorrebbe proteggere il ragazzo dalla grave accusa di diserzione. Il padre si oppone decisamente, chiedendo come ricompensa per il suo eroismo la morte del figlio. Ad essere in contrasto sono le due leggi presupposte nel *thema*, quella che attribuisce all'eroe una ricompensa a sua scelta e quella che concede al sacerdote romano il privilegio di tre premi²⁵. Riguardo a quest'ultima, va detto che i privilegi e gli onori di cui godevano i sacerdoti a Roma erano per lo più personali e rappresentativi del prestigio e della dignità pubblica che venivano loro attribuiti dalla collettività²⁶. I sacerdoti pubblici più importanti di Roma «beneficiavano dell'esenzione dagli oneri e dalle tasse pubbliche. Avevano il diritto di annunciare informazioni al popolo per via di editto e di essere interpellati nel senato»²⁷. Tuttavia, come osserva T. Wycisk, il diritto sacerdotale di concedere una ricompensa a qualcuno non pare essere attestato, se non per casi eccezionali; si tratterebbe piuttosto di una legge declamatoria che, andando a creare conflitto con la *lex* relativa alla ricompensa spettante al *vir fortis*, complica tecnicamente l'esercizio²⁸. Sappiamo, però, per dare rilievo ai casi eccezionali, che i sacerdoti più importanti, come ad esempio i flamini di Giove, avevano il potere di liberare quei prigionieri che, mentre venivano condotti *ad verberandum*, si gettavano supplici presso di loro, ottenendo, in nome della *religio*, una sorta di libertà temporanea²⁹. Comunque sia, sulla base di questo sfondo, il declamatore, immaginando di dover sostenere la parte del padre, persegue una linea argomentativa che, tra le altre cose, mira a porre sotto gli occhi della giuria fittizia la figura di un *sacerdos* che, anziché essere garante dei *sacra*, della *pietas* e della *religio*, agisce in maniera scorretta nei confronti dell'intera *civitas*. In questo caso è interessante notare che nel *thema* la prima violazione del ragazzo coincide con il sacrilegio, tradizionalmente considerato dai Romani come uno dei crimini religiosi più gravi contro gli dèi³⁰. Non a caso nella breve sezione del discorso dedicata alla *comparatio personarum* si fa leva sul fatto che il sacerdote abbia permesso il sacrilegio e, per di più, glielo abbia perdonato, sostenendolo con una delle sue ricompense (*te sacerdote admissum sacrilegium*)³¹.

²³ Per una definizione giuridico-religiosa di *sacrilegium* cfr. Quint. *Inst.* 7.3.10 e *Dig.* 48.13.7 (Ulp.). Per un approfondimento relativo al contesto giuridico entro cui si situa il *sacrilegium* si vedano GNOLI (1974, 151-204) e DEBIŃSKI (1995).

²⁴ Cfr. PASETTI ET ALL. (2024, 286-87). L'interesse del *sacerdos*, volto ad aiutare il giovane a tutti i costi, è naturalmente da attribuire alla sua inimicizia con il padre del ragazzo.

²⁵ Sulle *leges* in questione vd. PASETTI ET ALL. (2024, 287).

²⁶ Cfr. WYCISK (2008, 212).

²⁷ SCHEID (2009, 123). Cfr. anche SANTANGELO (2022, 6-11).

²⁸ WYCISK (2008, 212).

²⁹ Cfr. Plut. *Quaest. Rom.* 290c e Gell. 10.15.10.

³⁰ SCHEID (1981, 147).

³¹ Ps. Quint. *Decl. min.* 304.1-2: *Utra lex antiquior? Belli utique prior: sacerdotium pacis res est. Tua ad unum pertinet, haec ad omnes. Mihi lex debet, tu legi. Utrius legis hoc tempus? * Ego dignior sum praemio quam tu: me viro forti contigit victoria, te sacerdote admissum sacrilegium. [2] Hactenus de personis: transeamus ad optionem. Ego hodie primum opto, tu bis optasti; et ego melius opto desertoris mortem quam tu vitam sacrilegi. Sacerdos, castra vindico: disce tu vindicare templa. Quid si contra legem petis? Unius vitam iam ter optasti. //Comparavi publicas personas; nunc ꝑcomparemꝑ. Tu optas numquam nisi de alieno, ego de meo.//* («Quale delle due leggi viene prima? Senz'altro quella della guerra ha la priorità: il sacerdozio è una questione che riguarda la pace. La tua legge riguarda soltanto uno, questa riguarda tutti. La legge è in debito con me, tu con la

L'espressione intende rimarcare la grave negligenza del sacerdote in relazione ai suoi doveri e al legame con il sacro. Questa rappresentazione del *sacerdos* come complice del sacrilego risulta particolarmente significativa se confrontata con quanto avviene nella *Decl. min.* 324, dove il sacerdote agisce invece in coerenza con il proprio ruolo³². In questa controversia, un uomo è accusato di omicidio e, secondo la legge, l'accusatore dovrebbe ereditarne i beni. Tuttavia, poiché l'accusato è anche un sacrilego, il declamatore, assumendo la parte del *sacerdos*, insiste sul fatto che debba prevalere la *ratio religionis* (*aequum est priorem esse rationem religionis*) tutelata dal sacerdote stesso³³. Egli dimostra, in linea con le credenze religiose dei Romani, le terribili conseguenze inflitte al sacrilego da un *numen divinum* irato, e anticipa i pericoli che incomberebbero sulla *civitas* qualora i beni del sacrilego non fossero restituiti al dio³⁴. Il confronto tra le due declamazioni evidenzia, dunque, due opposte configurazioni del ruolo sacerdotale: se nella 324 il sacerdote si erge a difensore dell'ordine sacro, incarnando la necessità di subordinare le pretese giuridiche umane a una più alta giustizia divina, nella 304, al contrario, il *sacerdos* si rende complice di una frattura tra umano e divino, tradendo la propria funzione e mettendo in pericolo l'equilibrio della comunità. È per questo motivo che il padre può far leva sulla maggiore dignità della sua ricompensa rispetto alle scelte compiute da un sacerdote che non ha saputo vendicare il tempio. Alle orecchie di un cittadino romano l'espressione *disce tu vindicare templum*³⁵, indirizzata a un *sacerdos*, doveva suonare come qualcosa di inaudito, un vero e proprio sovvertimento della dimensione religiosa, retoricamente messo in rilievo dall'affermazione iperbolica secondo cui sotto l'*officium* del *sacerdos* in questione per la prima volta *expilata* (*sunt*) *templa*³⁶. Nella memoria collettiva del *civis* romano dovevano affiorare e *contrario* episodi esemplari di sacerdoti devoti ai loro *officia*. Basti pensare al caso – divenuto anche interessante oggetto di controversia nelle scuole di declamazione³⁷ – del *pontifex maximus* Metello, il quale non esitò a gettarsi in mezzo alle fiamme (*in medios se iniecit ignis*)³⁸ che divampavano nel tempio di Vesta per salvarne gli oggetti sacri. Come afferma opportunamente D. Porte, «homme de devoir au fond des moelles, le Roman désigné pour l'office sacré se donnera tout entier à ce devoir, sans en attendre pour lui-même aucun profit particulier, ni matériel ni spirituel, sinon

legge. A quale legge è soggetto questo frangente? *** Io sono più degno del premio di quanto lo sia tu: con me come eroe ci è toccata la vittoria; con te come sacerdote è stato commesso un sacrilegio. Fin qui abbiamo discusso delle persone: passiamo alla scelta. Io oggi scelgo per la prima volta, tu hai già scelto due volte; ed è meglio che io scelga la morte di un disertore, piuttosto che tu scelga la vita di un sacrilego. Sacerdote, io esigo vendetta per l'accampamento: tu impara a esigerla per il tempio. E se la tua richiesta è contraria alla legge? Hai scelto per tre volte la vita di un solo uomo. [Ho confrontato le persone pubbliche; ora ti confronterò]. Tu non fai che scegliere a spese di qualcun altro, io scelgo a spese mie.]]»).

³² Ps. Quint. *Decl. min.* 324, th.: *QUI REUM CAEDIS DAMNAVERIT, BONA EIUS POSSIDEAT. SACRILEGI BONA TEMPLO CONSECRENTUR. Damnatus caedis cum torqueretur, dixit et sacrilegium a se commissum. Ambigitur de bonis: sacerdos templo vindicat, accusator sibi.* («Chi ha ottenuto la condanna di un omicida ne incameri il patrimonio. Il patrimonio di un ladro sacrilego sia consacrato al tempio. Un uomo condannato per omicidio affermò sotto tortura di aver commesso anche un furto di oggetti sacri. Si discute sul suo patrimonio: il sacerdote lo rivendica per il tempio, il suo accusatore per sé»). Sul *thema* cfr. WINTERBOTTOM (1984, 495).

³³ Ps. Quint. *Decl. min.* 324.2: «è giusto che la religione abbia la priorità»

³⁴ Al riguardo, si veda SCOZZARO (2025, 110-26): in part. 120-21.

³⁵ Vd. n. 28.

³⁶ Ps. Quint. *Decl. min.* 304.3.

³⁷ Sen. exc. *Contr.* 4.2 da vedere, specie per quanto riguarda la dimensione della religione, con ROLLE (2023, 31-65).

³⁸ Cic. *Scaur.* 47.

sa propre estime»³⁹. Peraltro, non è irragionevole pensare che dietro all'ordine di imparare a vendicare il tempio si celi un elemento metaretorico⁴⁰: il messaggio implicito, rivolto agli studenti, è che la vera formazione retorica consista anche nel saper difendere la religione e la sfera del sacro, secondo una prospettiva che emerge chiaramente, ad esempio, dalla *Decl. min.* 265, in cui a svolgere un ruolo di primo piano nell'argomentazione sono proprio la *vindicatio templi*, la *religio* e l'*ultio deorum*⁴¹. Insomma, il declamatore crea un ritratto del sacerdote in netto contrasto, sia in termini di doveri sia sul piano etico, con il profilo di *sacerdos* che la comunità civica si attende. È a questo punto che il padre/*vir fortis*, come a voler rimediare ai doveri mancati del sacerdote, con orgoglio afferma che, oltre a *vindicare castra*, vendicherà il tempio:

*Armiger, da gladium: vindicabo ego illum maritum, vindicabo templum. Legem habeo et viri fortis et patris. Innocentem filium habui ante huius sacerdotium: sub isto primum expilata templa. Furorem hoc iuvenis mei putabam: fiducia erat. [4] Multum est, dives, colere templa: plus tamen †sustinere†, incendere hostium templa. Cur enim, si quicquam tua vota proficiunt, cliens tuus deseruit? Mihi debetur praemium quod petiero: possum et tuam mortem, possum tibi auferre sacerdotium*⁴².

Allora, il declamatore, rimettendo in gioco la dimensione bellica, rivendica le sue azioni e conferma la colpa del *sacerdos*. Infatti, nonostante quest'ultimo avesse salvato per ben due volte il figlio dell'eroe, i suoi *vota* non erano serviti a nulla se il giovane, durante la guerra, aveva pure disertato. Pertanto, dal momento che il *sacrilegus* e l'*adulter*, fiducioso di un altro aiuto da parte del *sacerdos*, disertando ha disonorato ulteriormente il modello paterno, l'ultima decisione spetta al *pater vir fortis*. Tuttavia, forse quasi sorprendentemente, il padre minaccia di poter propendere per un'altra scelta che incida direttamente sulla mancata responsabilità del *sacerdos*, il quale, se non la morte, meriterebbe almeno di essere privato del sacerdozio (*possum... tibi auferre sacerdotium*). Ne risulta una rappresentazione profondamente critica del *sacerdos*, figura che, pur investita di un'autorità religiosa pubblica, appare svuotata di ogni responsabilità sacra e civica. Il rovesciamento dei ruoli – con il padre che si fa vendicatore del tempio, laddove il sacerdote ha fallito – evidenzia non solo la degenerazione individuale, ma anche il pericolo che essa rappresenta per l'equilibrio collettivo. Il caso declamatorio dunque, ponendo in crisi un modello istituzionale codificato, invita i declamatori a confrontarsi con i valori fondanti del *mos maiorum* – la *pietas*, l'autorità paterna, la difesa degli dèi e della patria – e a rielaborarli in uno spazio finzionale ma culturalmente e ideologicamente denso, all'interno del quale la materia religiosa diviene importante oggetto di discussione, come dimostra ulteriormente, da una prospettiva contraria rispetto alla 304, l'*excerptum* 26 di Calpurnio Flacco.

³⁹ PORTE (1989, 24).

⁴⁰ Sulla metaretorica nelle declamazioni, con particolare riguardo al *corpus* delle *Maiores*, vd. STRAMAGLIA (2016, 21-47).

⁴¹ Per questi aspetti nella *Decl. min.* 265 cfr. SCOZZARO (2024b, 99-121).

⁴² Ps. Quint. *Decl. min.* 304.3-4: «Scudiero, porgimi la spada: io stesso vendicherò quel marito, vendicherò il tempio. Ho dalla mia la legge dell'eroe e del padre. Prima del sacerdozio di quest'uomo, io avevo un figlio innocente: sotto di lui per la prima volta i templi furono saccheggiati. Pensavo che questo comportamento di mio figlio fosse pazzia: era sicurezza. È una gran cosa, o ricco, venerare i templi: ancor più grande è †resistere†, incendiare i templi dei nemici. Perché allora, se i tuoi voti valgono a qualcosa, il tuo cliente ha disertato? A me si deve il premio che chiederò: posso chiedere anche la tua morte, posso portarti via il sacerdozio».

4. Un sacerdote di Marte, durante una guerra, combatte eroicamente. Gli spetta dunque una ricompensa. Nel corso della stessa guerra, i tre figli del *sacerdos* disertano. Il padre decide di salvarli dalla pena capitale: per il primo fa uso del privilegio sacerdotale, per il secondo del *praemium viri fortis*, per il terzo si offre come sostituto⁴³. Il *thema* è singolare e offre interessanti spunti di riflessione. Anzitutto, questa è l'unica declamazione, a nostra conoscenza, in cui viene specificata la divinità cui è legato il sacerdote. Il motivo è chiaramente da ricondurre allo sfondo bellico della controversia. Inoltre, l'immagine del sacerdote appare sin da subito pienamente corrispondente al profilo del *sacerdos* romano, al contempo cittadino, padre di tre figli, *miles* e sacerdote. Spicca poi un altro dato, quasi inaspettato. Perché il padre/*sacerdos*/*vir fortis* vuole, a costo di perdere la propria vita, salvare dei figli che non sono stati in grado di seguire i *facta paterna* in guerra? La ragione di ciò è esplicitamente rintracciabile nel discorso del declamatore che impersona il padre/*sacerdos* e si fonda principalmente su quattro motivi. Si riporta il testo dell'escerto:

Facilius fuerat amittere filios quam eligere. Hos enim pueros in ipsis sacris deum et altaribus educavi. Ea propter nimis fretus auxiliis deorum in aciem duxi pueros adhuc teneros, quorum pater adeo iuvenis inventus est ut et militare posset et vincere. Resisto orbitati non iure vel sanguine? Dulcis est omnibus vita et iucunda vel miseris huius lucis usura; nec invenio quis possit vicarius esse nisi filii. Mihi videtur et ille qui primus hanc condidit legem nihil aliud cogitasse quam patrem. Meum nunc sanguinem fundo quem fundere in bello volui. Num iniquum est, aequae ut patiar pro liberis meis quod sum passus paene pro vestris? Magis religio polluitur funestato quam mortuo sacerdote. Quod si religio vos tenet, etiam liberis sacerdotis moneo parcatis: ipsi quoque omnia semper in templo pro sacerdote gesserunt⁴⁴.

Intanto, i figli sono cresciuti a diretto contatto con gli spazi sacri frequentati e gestiti dal padre (*hos enim pueros in ipsis sacris deum et altaribus educavi*). In secondo luogo, l'errore è stato commesso dal padre, perché, troppo fiducioso negli dèi, ha portato i figli, ancora molto fragili, a combattere (*ea propter nimis fretus auxiliis deorum in aciem duxi pueros adhuc teneros, quorum pater adeo iuvenis inventus est ut et militare posset et vincere*). Il terzo

⁴³ Calp. Decl. 26, th. (H. 24, 15): VIRO FORTI PRAEMIUM. VICARIUM POENAE LICEAT OFFERRE. SACERDOS MARTIS DAMNATUM LIBERET. *Sacerdos Martis fortiter fecit. Tres liberi eius deseruerunt. Unum servavit privilegio sacerdotis, alterum praemio viri fortis. offert se pro tertio vicarium.* («SIA CONCESSO UN PREMIO ALL'EROE DI GUERRA. SIA LECITO OFFRIRE UN SOSTITUTO PER LA PENA. AD UN SACERDOTE DI MARTE SIA CONCESSO LIBERARE UN CONDANNATO. Un sacerdote di Marte combatté eroicamente. I suoi tre figli disertarono. Ne salvò uno grazie al privilegio sacerdotale, un altro grazie al premio ottenuto in quanto eroe di guerra. Si offre come sostituto del terzo»). Il testo latino dell'*excerptum* calpurniano è riportato secondo il testo critico edito da HÅKANSON (1978). La traduzione italiana, pur tenendo conto di quella inglese di SUSSMAN (1994) e della più recente traduzione tedesca di KNOCH (2024), è personale.

⁴⁴ Calp. Decl. 26 (H. 24-25, 5): «Sarebbe stato più facile perdere i miei figli piuttosto che dover decidere chi salvare tra loro. Questi ragazzi, infatti, li ho cresciuti proprio tra i luoghi sacri e gli altari degli dèi. Per questo, troppo fiducioso nell'aiuto divino, ho condotto in battaglia ragazzi ancora teneri, il cui padre si è rivelato un uomo così vigoroso da essere capace sia di servire come soldato sia di vincere. Non ho forse il diritto di oppormi al rischio di rimanere senza figli anche a costo del mio stesso sangue? La vita è dolce per tutti, e persino per gli infelici è gradito il godimento di questa luce; eppure, non trovo nessuno che possa fare da sostituto, se non io di mio figlio. A me sembra che anche colui che per primo istituì questa legge non abbia avuto in mente altri che un padre. Ora verso quel mio stesso sangue, che volevo spargere in guerra. È forse ingiusto che io sopporti per i miei figli ciò che ho quasi sopportato per i vostri? Lo scrupolo religioso risulta violato più da un sacerdote contaminato dall'omicidio che da uno morto. E se lo scrupolo religioso vi trattiene ancora, vi ammonisco a risparmiare i figli di un sacerdote anche su questo punto: proprio questi ragazzi, i miei figli, hanno sempre svolto, all'interno dell'area sacra, tutte le funzioni proprie di un sacerdote».

motivo riguarda direttamente la persona del *sacerdos*, il quale se fosse venuto in contatto con il cadavere del figlio sarebbe stato contaminato⁴⁵ e privato dunque della condizione di purezza quale prerogativa essenziale per esercitare l'*officium sacrum*. Da ultimo, ciò che dovrà stimolare maggiormente la sensibilità religiosa della giuria virtuale (*quod si religio vos tenet*): i figli del sacerdote *omnia semper in templo pro sacerdote gesserunt*. Il contatto diretto dei ragazzi con i luoghi dedicati al dio fa sì che i tre giovani vengano presentati come sicuri garanti del modello paterno, che riguarda, tra l'altro, una carica sacerdotale deputata a garantire il rapporto di comunicazione tra Marte e gli uomini, fondamentale in occasione di eventi bellici. Saranno i figli del sacerdote che potranno portare avanti gli *officia sacra*, assicurando il rispetto dei *sacra*, del *numen* divino e della *religio*. Perciò, se da un lato il padre si assume tutte le responsabilità dell'aver portato in guerra giovani non pronti, dall'altro non ha dubbi sui principi secondo i quali ha educato i figli, che si comportano già da sacerdoti. Siamo di fronte a uno stralcio retorico che consente di cogliere l'importanza del sacro, alla luce di un caso da cui forse ci si attenderebbe un altro esito. La *fortitudo* da mostrare a vantaggio della patria passa in secondo piano di fronte alla religione, che diviene il presupposto più solido – specialmente se a parlare è un sacerdote – per accogliere la sua ultima richiesta. Emerge chiaramente un modo di pensare tipicamente romano, ben sintetizzato, ad esempio, da Valerio Massimo con le seguenti parole: *omnia namque post religionem ponenda semper nostra civitas duxit, etiam in quibus summae maiestatis conspici decus voluit. Quapropter non dubitaverunt sacris imperia servire, ita se humanarum rerum futura regimen existimantia, si divinae potentiae bene atque constanter fuissent famulata*⁴⁶. In questo senso, l'*excerptum* 26 offre una rappresentazione del sacerdote pronto a sacrificarsi non solo per la patria, ma anche e soprattutto per la tutela e la trasmissione del sacro.

5. Giunti a questo punto, pare lecito affermare che la presenza dei *sacerdotes* nei testi declamatori non è un'eccezione, ma risponde a determinate esigenze formative. In effetti, i sacerdoti erano i detentori di quella conoscenza religiosa destinata ad essere ampiamente condivisa e distribuita attraverso l'*élite* politica e la cittadinanza. Essi, investiti dell'ufficio onorario, avevano un ruolo politico fondamentale. Come osserva Santangelo, in Senato si decideva anche su questioni religiose di un certo rilievo e allora ai colleghi sacerdotali venivano affidati compiti precisi, entro i quali potevano esercitare la loro discrezione e dimostrare la loro competenza⁴⁷. A configurarsi era un complesso equilibrio, vigente ancora in età imperiale, tra Senato e colleghi sacerdotali⁴⁸, equilibrio che si fondava anche sul fatto che i *sacerdotes* erano, nella maggior parte dei casi, senatori essi stessi⁴⁹. In particolare, quando venivano affrontati argomenti relativi alla religione, erano chiamati a difendere le proprie decisioni davanti all'assemblea, assumendosi la responsabilità di un'autorità riconosciuta in materia sacra. Non sorprende, allora, che i *sacerdotes* romani, uomini che potevano rivestire

⁴⁵ Come osserva KNOCH (2024, 168-69, n. 102): «Gemeint ist die religiöse Verunreinigung, die nach römischer Vorstellung aus dem physischen Kontakt oder der verwandtschaftlichen Verbindung zu einem Leichnam (hier dem des Sohnes) resultiert».

⁴⁶ Val. Max. 1.9: «In realtà noi abbiamo sempre ritenuto che ogni cosa debba posarsi alla pietà religiosa, anche da parte di persone, delle quali si sarebbe voluto far notare pubblicamente il decoro derivante dalla più alta dignità. Per questo le autorità in carica non esitarono a mettersi a disposizione per i riti sacri, stimando che avrebbero avuto il governo del mondo, se avessero servito bene e costantemente il potere degli dèi». Trad. di FARANDA (1971).

⁴⁷ SANTANGELO (2022, 8-9).

⁴⁸ Su cui riflette diffusamente BEARD (1990, 19-48).

⁴⁹ BEARD (1990, 30-34); SANTANGELO (2022, 9).

le cariche di augure e di sacerdote e nello stesso tempo quelle di generale e governatore⁵⁰, dovessero essere anche abili oratori, la cui formazione avveniva nelle aule delle scuole di declamazione, passaggio obbligato per chi aspirasse a un'istruzione di alto profilo, in grado di aprire la strada alle professioni forensi, ma anche alla carriera politica e ai ruoli della burocrazia pubblica. Attraverso la voce del *sacerdos*, l'allievo è dunque chiamato a riflettere sulle coordinate morali e politiche che definiscono il fondamentale ruolo del sacro nella città. La declamazione si presenta così come valido strumento per esercitare una forma di pensiero complesso, in cui i concetti di *auctoritas* religiosa, *pietas* e *ius sacrum* divengono categorie vive, da far valere in un orizzonte che tiene insieme religione, diritto e identità civica. In tal senso, l'adesione o il distacco rispetto al modello ideale del sacerdote diviene, nella declamazione, un efficace strumento formativo per sviluppare nei futuri oratori – e cittadini – la capacità di valutare criticamente l'interazione tra istituzioni religiose, autorità politica e ordine collettivo. Oltretutto, non deve destare sorpresa il fatto che non sempre nelle declamazioni venga esplicitato un potere connesso allo statuto sacerdotale o comunque una qualche forma di legame privilegiato con la divinità. L'autorevolezza del *sacerdos* non risiede unicamente nella sua funzione rituale, ma nel suo ruolo di garante dell'ordine civile e religioso della città. In una società in cui la religione pervadeva ogni aspetto della vita pubblica educare a parlare a favore, contro o da sacerdoti faceva sì che i giovani provassero a mettere in pratica quella conoscenza del sacro rappresentata dai *sacerdotes* e trasmessa ai *cives* romani, attraverso casi che, non diversamente dal dato reale, riproducono situazioni in cui la religione, posta sempre in stretto contatto con l'autorità civile, si configura come elemento essenziale nella formazione della futura classe dirigente.

Riferimenti bibliografici

BEARD 1990

M. Beard, *Priesthood in the Roman Republic*, in M. Beard – J. North (eds.), *Pagan Priests: Religion and Power in the Ancient World*, London, 19-48.

BEARD – NORTH – PRICE 1998

M. Beard – J. North – S. Price, *Religions of Rome*, voll. I-II, Cambridge.

BERARDI 2025

F. BERARDI (a cura di), *Cicerone, Dell'oratore. Saggio introduttivo, nuova traduzione e note*, Santarcangelo di Romagna.

CALCANTE 1997

C.M. Calcante, *Quintiliano, La formazione dell'oratore*, vol. III (libri IX-XII), Milano.

CAVALLERO 2017

F.G. Cavallero, *Dall'oggetto alla dedica. Le res sacrae e i formulari giuridico-sacrali necessari a una corretta consecratio/dedicatio*, «Ostraka» XXVI, 5-17.

⁵⁰ A conferma di come il sistema religioso fosse pienamente integrato al funzionamento dello Stato romano. Cfr. JOCELYN, (1966, 89-104).

DE SANCTIS 2012

G. De Sanctis, *La religione a Roma. Luoghi, culti, sacerdoti, dèi*, Roma.

DĘBIŃSKI 1995

A. Dębiński, *Sacrilegium w prawie rzymskim*, Lublin.

DI FAZIO 2018

C. Di Fazio, *Sacerdoti e attori del sacro nel mondo latino*, in F. Fontana – E. Murgia (eds.), *Sacrum facere. Atti del IV Seminario di Archeologia del Sacro. Le figure del 'sacro': divinità, ministri, devoti*, Trieste, 2-3 ottobre 2015, Trieste, 357-69.

DUMEZIL 1986

G. Dumézil, *Mythe et épopée. I. L'idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens*, Paris.

FARANDA 1971

R. Faranda (a cura di), *Valerio Massimo, Detti e fatti memorabili*, Torino.

GNOLI 1974

F. Gnoli, *Rem privatam de sacro surripere. Contributo allo studio della repressione del sacrilegium in diritto romano*, «SDHI» XL, 151-204.

HÅKANSON 1978

L. Håkanson (ed.), *Calpurnii Flacci Declamationum excerpta*, Stuttgart.

JOCELYN 1966

H.D. Jocelyn, *The Roman Nobility and the Religion of the Republican State*, «JRH» IV, 89-104.

KNOCH 2024

S. Knoch, *Auszüge aus Deklamationen / Declamationum Excerpta: Lateinisch – Deutsch*, Berlin-Boston.

LENTANO 2019

M. Lentano, «*Bollicine zuccherose di parole*». *La declamazione nella cultura romana*, «Camenae» XXIII, 1-10.

LINKE 2013

B. Linke, *Sacral purity and social order in ancient Rome*, in Ch. Frevel – Ch. Nihan (eds.), *Purity and the forming of religious traditions in the ancient Mediterranean world and ancient Judaism*, Boston-London, 289-310.

MCCLINTOCK 2026

A. McClintock (a cura di), *Gli dèi e la legge*, Bologna.

PASETTI ET AL. 2019

L. Pasetti – A. Casamento – G. Dimatteo – G. Krapinger – B. Santorelli – V. Chiara (a cura di), *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano. I (244-292)*, Bologna.

Disce tu vindicare templa. *Ruoli e rappresentazioni dei sacerdotes pubblici nella declamazione latina*

PASETTI ET ALL. 2024

L. Pasetti – A. Casamento – G. Dimatteo – G. Krapinger – T. Ricchieri – B. Santorelli – V. Chiara (a cura di), *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano. II (293-339)*, Bologna.

PERFIGLI – LENTINI 2025

M. Perfigli – G. Lentini (a cura di), *Cicerone. La natura degli dèi*, Santarcangelo di Romagna.

PORTE 1989

D. Porte, *Les donneurs de sacré : le prêtre à Rome*, Paris.

REY 2024

S. Rey, Manus. *Une autre histoire de Rome*, Paris.

RICHARDSON – SANTANGELO 2011

J.H. Richardson – F. Santangelo (eds.), *Priests and State in the Roman World*, Stuttgart.

RIVES 2001

J.B. Rives, Sacerdos, in *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, X, Stuttgart.

ROLLE 2023

A. Rolle, *La construction littéraire de L. Caecilius Metellus, une figure au croisement des savoirs*, in V. Naas – M.P. Noël (éds.), *Écritures des savoirs dans l'Antiquité aux premiers siècles de notre ère*, Paris, 31-65.

RÜPKE 2006

J. Rüpke, *Organisationsmuster religiöser Spezialisten im Kultischen Spektrum Roms*, in C. Bonnet – J. Rüpke – P. Scarpi (eds.), *Religions orientales – culti misterici: Neue Perspektiven – nouvelles perspectives – prospettive nuove* 16, 2006, 13-26.

RÜPKE 2015

J. Rüpke, *The Role of Priests in Constructing the Divine in Ancient Rome*, in N. Belayche – V. Pirenne-Delforge (éds.), *Fabriquer Du Divin*, Liège. Url: <https://doi.org/10.4000/books.pulg.8572>.

SCARANO USSANI 2008

V. Scarano Ussani, *Il retore e il potere. Progetto formativo e strategie del consenso nell'Institutio oratoria*, Napoli.

SCHEID 1981

J. Scheid, *Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine*, in M. Torelli et all. (éds.), *Le délit religieux dans la cité antique*, Rome, 6-7 avril 1978, Roma, 117-71.

SCHEID 1998

J. Scheid, *Rito e religione dei Romani*, Bergamo.

SCHEID 2013

J. Scheid, *Les dieux, l'État et l'individu : réflexions sur la religion civique à Rome*, Paris.

SCHULTZ 2018

C.E. Schultz, *Sacrum Reddere: Sacrifice, Consecration, and Dedication in Roman Religion*, in J. Dochhorn et al. (eds.), *Religion in the Roman Empire*, vol. 4, 187-206.

SCOZZARO 2024a

F. Scozzaro, *Quam potest maxima religione iudicium implendus animus est. Retorica, religione e aspetti del divino in Ps. Quint. Decl. min. 323*, in C. Formicola (a cura di), *Fervet Opus. Per i primi sessant'anni di «Vichiana»*, Pisa, 234-45.

SCOZZARO 2024b

F. Scozzaro, *Sacra turbare: potenza emotiva, sensibilità e collettività religiosa alla prova dell'esercizio declamatorio. Per una lettura di Ps. Quint. decl. min. 265*, in N. Cusumano – M.M. Bianco – G. Ingarao (a cura di), *Storia, retorica e ideologia. Ricerche sul mondo antico*, Palermo, 99-121.

SCOZZARO 2025

F. Scozzaro, *Insecutae sunt illae protinus Furiae. Retorica e religione nella rappresentazione delle Furie in Ps. Quint. decl. min. 314 e 324*, «MH» 82/1, 110-26.

STRAMAGLIA 2016

A. Stramaglia, *Il maestro nascosto. Elementi 'metaretorici' nelle Declamazioni maggiori pseudo-quintiliane*, in C. Schneider – R. Poignault (éds.), *Fabrique de la déclamation antique. Controverses et suasoires*. Url: <https://books.openedition.org/momeditions/863>.

SUSSMAN 1994

L.A. Sussman, *The declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation, and Commentary*, Leiden-New York-Köln.

SZEMLER 1986

G. Szemler, *Priesthoods and Priests careers in ancient Rome*, «ANRW» II 16/3, 2314-331.

URSO 2014

G. Urso (ed.), *Sacerdos. Figure del sacro nella società romana*, Atti del Convegno Internazionale, Cividale del Friuli, 26-28 settembre 2012, Pisa.

VAN HAEPEREN 2019

F. van Haepren, *Cultes publics, agents culturels et pouvoir à Rome*, «Pallas» CXI, 137-51.

WINTERBOTTOM 1984

M. Winterbottom (ed.), *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York.

WYCISK 2008

T. Wycisk, *Quidquid in foro fieri potest. Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin.